



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III SEZIONE CIVILE

Sottosezione procedure concorsuali

Il Giudice Designato, dott. Enrico Quaranta,

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento contenente proposta di concordato minore *ex art. 74 e s.s. D.lgs. 14/2019 (CCII)* con contestuale richiesta di misure cautelari e protettive presentato da

Antonio Quarracino, nato a Santa Maria Capua Vetere il 10.01.1958 (CF: QRRNTN58A10I234Q) e Diana Piccirillo, nata a Portico di Caserta il 23.07.1964 (CF: PCCDNI64L63G903H), entrambi residenti in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Ricciardi n. 55, elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rinaldi (C.F. RNLGPP72C10B963G; pec: giuseppe.rinaldi@avvocatismcv.it), dal quale sono rappresentati e difesi e con l'assistenza degli Advisor Tecnici dott.ssa Caterina De Rosa e dott.ssa Anna Martucci, nonché del Gestore della Crisi dott.ssa Miriam Pellegrino

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera b) CCII, risiedendo il debitore istanti in Santa Maria C.V. (CE), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che si presume costituisca il centro dei relativi interessi;

letti gli artt. 74 e s.s. CCII;

vista la documentazione allegata e constatato che è corredata conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 75 e 76 CCII;

constata l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

ritenuta completa ed esaustiva la relazione dell'OCC che risulta esplicativa di quanto richiesto dall'art. 76 CCII;

rilevato che i ricorrenti, coniugi, deducevano nel contesto che:

- sono membri dello stesso nucleo familiare *ex art. 66 CCII*;
- versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII e non presentano i requisiti dimensionali di cui al medesimo art. 2, co. 1, lett. d) nn. 1, 2 e 3 CCII, né possono essere assoggettati alla procedura di liquidazione giudiziale;
- lo stato di sovraindebitamento è stato generato dalle particolari e gravi condizioni di salute di uno dei figli dei ricorrenti con ripercussioni a danno di tutti i membri del nucleo familiare;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né, tantomeno, hanno mai commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, né hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 14/2019, né hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o con frode e hanno fornito tutta la documentazione che ha consentito di ricostruire, esattamente, la loro situazione economica e patrimoniale;
- l'esposizione debitoria relativa alla massa personale dell'avv. Antonio Quarracino ammonta ad € 347.612,54;
- l'esposizione debitoria relativa alla massa personale della signora Diana Piccirillo ammonta ad € 15.047,33;
- l'esposizione debitoria relativa alla massa comune dei ricorrenti ammonta ad € 365.155,67;
- il valore medio del reddito prodotto dai ricorrenti, al netto dei proponenti negli ultimi tre anni, ammonta ad € 33.268,85 e, per la misura dell'85%, è da ricondurre alla signora Diana Piccirillo, dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione;
- il reddito medio dell'avv. Antonio Quarracino si è progressivamente ridotto a partire dall'anno 2016 e, per tale causa, la principale fonte di reddito del nucleo familiare è la sola retribuzione mensile percepita dalla signora Diana Piccirillo;
- dei quattro figli dei ricorrenti due sono studenti universitari senza reddito, uno dispone di una fonte di reddito propria e diversa da quella dei ricorrenti e, infine, il quarto percepisce indennità in quanto portatore di handicap;
- le spese del nucleo familiare ammontano ad € 2.310,00 c.ca, importo peraltro inferiore alle spese medie mensili con applicazione degli indici ISTAT a riprova della grave condizione di ristrettezza cui la famiglia si è adeguata per far fronte allo stato di sovraindebitamento;
- il reddito disponibile al fine del soddisfacimento dei creditori è pari ad € 280,00 c.a.;

- l'avv. Antonio Quarracino è titolare di beni immobili: di questi, alcuni sono messi a disposizione della procedura; di altri è domandata l'esclusione per esigenze abitative della famiglia e del figlio che versa in precarie condizioni di salute;
- la signora Diana Piccirillo è titolare dell'unica autovettura a disposizione della famiglia della quale, quindi, è domandata l'esclusione dalla procedura;
- le obbligazioni familiari sono state contratte secondo diligenza; nondimeno gli accadimenti meglio specificati nella domanda ne hanno impedito l'adempimento;
- la relazione dell'OCC reca la valutazione del merito creditizio dei ricorrenti che risulta conforme al disposto di cui all'art. 68, co. 3, CCII;
- non risultano giudizi pendenti introdotti o nel quale i ricorrenti sono convenuti, ad eccezione della procedura esecutiva immobiliare n. 28/2022 RGE Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, G.E. Dott.ssa Giuseppina Vecchione: a) gli immobili sottoposti ad esecuzione sono quelli di proprietà di Quarracino Antonio, siti in Santa Maria Capua Vetere; b) è stata fissata la vendita senza incanto dei suddetti immobili per il giorno 12.06.2025, ore 9.30 ai seguenti prezzi: Lotto 1 (immobile sub 8), prezzo di riferimento € 118.000,00, offerta minima € 88.500,00; Lotto 2 (immobile sub 10), prezzo di riferimento € 144.000,00, offerta minima € 108.000,00;
- i costi e le spese della procedura ammontano ad € 33.385,59;
- le risorse destinabili alla copertura del fabbisogno concordatario ammontano ad € 404.050,00 quasi del tutto attingibile dalla liquidazione del patrimonio immobiliare messo a disposizione della procedura;
- il passivo concordatario ammonta ad € 761.201,13;

tenuto conto della proposta percentuale di soddisfacimento dei creditori suddivisi adeguatamente per classi, del computo degli stessi per l'ammissione al voto e dei tempi di pagamento ed esecuzione del concordato con finalità liquidatorie ed in continuità dell'attività professionale dell'avv. Antonio Quarracino;

ritenuta condivisibile la pronosticata migliore liquidazione del patrimonio immobiliare al di fuori della procedura esecutiva in corso;

ritenuto che dagli atti emerge con evidenza lo stato di crisi da sovraindebitamento dei ricorrenti e che sussistano le condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità della domanda;

PQM

visto l'art. 78 CCII

dichiara aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – concordato minore ex art. 74 e ss. CCII di cui al ricorso presentato in data 4.6.2025 dai coniugi Avv. Antonio Quarracino, nato a Santa Maria Capua Vetere il 10.01.1958 (CF: QRRNTN58A10I234Q) e Diana Piccirillo, nata a Portico di Caserta il 23.07.1964 (CF: PCCDNI64L63G903H);

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'apposita area web del Tribunale;

ordina la trascrizione del presente decreto presso le Conservatorie competenti;

assegna ai creditori termine di giorni trenta entro il quale essi devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone, vista l'istanza delle parti ricorrenti, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

dispone che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori entro il termine del 24.6.25;

dispone che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

dispone che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione con l'indicazione dell'esito del voto, precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori;

avverte i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 e che si applica l'articolo 10, comma 3 e che, quindi, in difetto, i provvedimenti verranno comunicati con deposito in Cancelleria;

avverte, altresì, che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità

del decreto

FISSA

sin d'ora al 16.9.25 l'udienza per l'omologa

DISPONE

che tale udienza sia tenuta in modalità cartolare;

ASSEGNA

conseguentemente, all'OCC ed alle parti termine perentorio sino alle ore 8,30 del giorno di udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cit per i medesimi incumbenti già previsti;

INVITA

in ogni caso a depositare le suddette con la massima tempestività consentita dalle proprie esigenze difensive, e auspicabilmente entro due giorni antecedenti a quello dell'udienza sopraddetta, conformemente alle scadenze processuali già efficacemente sperimentate nella vigenza della pregressa disciplina della trattazione cartolare

Si comunichi al difensore dei ricorrenti e al gestore.

Santa Maria Capua Vetere, 11.6.2025

Il Giudice

Dott. Enrico Quaranta